



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

COMUNEDIFANANO

Atti di riferimento:

Deliberazione C.C. n. 18 del 22/05/2023

Indice:

Titolo 1 Disposizioni generali

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Applicazione temporale
- Articolo 4 Superficie assoggettabile e non assoggettabile
- Articolo 5 Articolazione tariffaria
- Articolo 6 Utenze domestiche
- Articolo 7 Utenze non domestiche
- Articolo 8 Tributo giornaliero

Titolo 2 Esclusioni, riduzioni, agevolazioni

- Articolo 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 10 Esenzioni
- Articolo 11 Riduzioni
- Articolo 12 Scuole statali
- Articolo 13 Agevolazioni sociali
- Articolo 14 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo 3 Dichiarazione, accertamento, riscossione

- Articolo 15 Dichiarazione
- Articolo 16 Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Articolo 17 Riscossione
- Articolo 18 Rimborsi e compensazione
- Articolo 19 Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifiche degli importi addebitati

Titolo 4 Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 20 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della TARI nell'ambito del Comune di Fanano.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate comunali, le Leggi ed i Regolamenti vigenti;
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata dalla specifica delibera alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Articolo 2 - Definizioni

Al fini dell'applicazione del tributo:

- a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
- b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3 - Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Articolo 4 - Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - c) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ecc.);
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - e) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, legnaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione similare e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione, privi di utenze e non dotati di alcuni servizi tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - k) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

Articolo 5 - Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147, secondo i criteri determinati con il DPR 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di loro appartenenza.

Articolo 6 - Utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni annui.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo per un periodo non inferiore all'anno
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume quello di 2 unità, fatta salva la possibilità riservata al soggetto di autocertificare i componenti del nucleo familiare emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Gli effetti dell'autocertificazione sono stabiliti dall'art. 15 del presente Regolamento.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei

Articolo 7 - Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nel DPR 158/99) viene di regola effettuata sulla base della effettiva attività svolta e in base alla classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.A.A, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Categorie di utenze non domestiche - suddivisione categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Articolo 8 - Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del al 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - Le occupazioni occasionali di durata non superiori a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora,

- Le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative effettuate per le operazioni di trasloco;
 - Tutte le casistiche previste dalla vigente normativa non elencate ai punti precedenti.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto e che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
 - b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, potature ecc, (fienili e simili);
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alle disposizioni regolamentari vigenti.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% abbattimento
Manutenzione e riparazione autoveicolo	40%
Lavanderie e tintorie	10 %
Fabbricazione di prodotti in legno	20 %
Stampa e servizi ad essa connessi	40 %
Studi medici/odontoiatrici e assistenza sanitaria	40 %
Industrie alimentari e delle bevande	50%
Attività fotografiche	50 %
Lavorazioni metal meccaniche	40 %
Attività agrituristiche	15%

- a. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.
- b. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, il contribuente deve autocertificare ai

sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

c. Entro il 30 aprile di ogni anno il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b. i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c.
 - c. i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
 - d. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - e. I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
2. Il costo relativo alle esenzioni esposte rimane a carico del bilancio del Comune.

Articolo 11 - Riduzioni

1. Lo svolgimento del servizio limitato a periodi stagionali, comporta il pagamento della tassa annuale, commisurata al periodo nel quale il servizio è stato svolto, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 40 % nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.

Per le utenze domestiche:

3. Il tributo è ridotto nella misura del 5 % per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana.
4. Per i cittadini AIRE è riconosciuta una riduzione di 2/3 dell'importo TARI per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
 - a. Siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione;
 - b. L'immobile per il quale si chiede la riduzione deve risultare libero e a disposizione del proprietario, non dato in locazione e/o in comodato d'uso.
5. Per le utenze domestiche a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, di proprietà di utenti non residenti nel comune di Fanano, la tariffa è ridotta per la quota variabile dell'immobile ad uso abitativo nella misura del 15%, purché non risultino locate e/o concesse in comodato d'uso.
6. Le riduzioni di cui sopra hanno decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo rispetto alla presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art. 15, nel cui caso avranno la stessa decorrenza della data di dichiarazione;
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
8. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, l'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti all'isola ecologica comunale. Le modalità di applicazione sono stabilite da appositi atti regolamentari.

Per le utenze non domestiche:

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione nella misura di un terzo in caso di attività commerciale con licenza di tipo stagionale da richiedere al Servizio Attività Produttive secondo quanto disposto, per il commercio al dettaglio in aree e locali privati (già definito commercio in sede fissa) dal d.lgs. 114/98 – L.R. 14/99; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla L.R. 14/2003; per le strutture alberghiere ed extralberghiere dalla L.R. 16/2004; per gli agriturismo dalla Legge 96/2006 e L.R. 4/2009; per i pubblici esercizi (sale giochi, locali di spettacolo, ecc.) dal R.D. 773/1931 e R.D. 635/1940.
2. Alle utenze non domestiche di tipo agricolo e vivaistico che abbiano avviato il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della tariffa del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
3. Per le utenze non domestiche, in considerazione degli ampi spazi utilizzati, ma della loro ridotta capacità a produrre rifiuti, è concessa una riduzione della metratura del:
 - 10% a favore di campeggi, alberghi e pensioni;
 - 20% a favore di cinema e sale di proiezione con superficie tassabile superiore o uguale a mq 400;
 - 20% a favore dei locali ed aree di proprietà ed utilizzati da enti non commerciali destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera "a" della Legge 20 maggio 1985 n. 222 ed a condizione che l'utilizzo sia stagionale per un massimo di sei mesi;
 - 50% per le aree scoperte operative, compresi i magazzini all'aperto;
4. Per le utenze non domestiche, al fine di una agevolazione per il riciclo dei rifiuti, la tariffa è ridotta:
 - del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
 - del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
 - del 40% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 50,01% al 100% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
5. L'agevolazione di cui al punto 4 è subordinata alla presentazione di idonea documentazione di effettiva destinazione al recupero/riciclo dei residui di produzione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. La riduzione si applica mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, l'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti all'isola ecologica comunale o presso altre sedi individuate di volta in volta dall'Amministrazione comunale e dal gestore HERA. Le modalità di applicazione sono stabilite da appositi atti regolamentari.
7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili e sono concesse dal gestore annualmente a conguaglio previa apposita richiesta, adeguatamente documentata, da parte dell'utente interessato.
8. Le riduzioni di cui sopra hanno decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo rispetto alla presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art. 15, nel cui caso avranno la stessa decorrenza della data di dichiarazione;
9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
10. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, l'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti all'isola ecologica comunale. Le modalità di applicazione sono stabilite da appositi atti regolamentari.

Articolo 12 - Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 13 - Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
E' riconosciuta l'agevolazione del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%. Detta agevolazione sarà iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione;
E' riconosciuta l'agevolazione del 50% per le occupazioni da parte di famiglie con uno o più componenti ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a € 6.000,00 all' anno;
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimo fissati annualmente dal Comune stesso.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'entità delle agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.
5. Le riduzioni di cui sopra hanno decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo rispetto alla presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art. 15, nel cui caso avranno la stessa decorrenza della data di dichiarazione;
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

Articolo 14 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni queste sono cumulabili fino al limite massimo dell'80% della tariffa.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo TARI, come individuato nella vigente normativa, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, come definito nell'art. 6 del presente Regolamento;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro i termini previsti dal comma 684 e 685 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e di quanto disposto dall'art. 52 del DL 446/1997, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 3 ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 che non portano modificazioni alla TARI. Tutte le informazioni sono reperibili nel portale della trasparenza presente sul sito internet del Comune al seguente link: <https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=D486>
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla dichiarazione/richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
6. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, da atto di compravendita ecc.).
7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al

contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Fatte salve le richieste di riduzioni e agevolazioni di cui agli artt. 11, 13, 14 del presente regolamento, per le quali resta vigente il termine di decorrenza previsto dai citati articoli. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 9, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 16 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - a. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b. attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Comune o il concessionario provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Le somme dovute sono riscosse di norma in due rate con cadenza semestrale nell'anno di riferimento e il contribuente ha la facoltà di versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. L'organo comunale competente in sede di approvazione delle tariffe annuali stabilisce la data di scadenza, il numero e l'ammontare delle rate dell'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito bonario contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine indicato, con posta ordinaria. In caso di mancato versamento del sollecito bonario successivamente, si

procederà alla notifica di un unico atto di sollecito/accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale delle entrate tributarie.

7. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. Evidenziando che la modalità gratuita di versamento è tramite il modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 17 – Rateizzazione degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle condizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Fanano.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

2. I rimborsi e le compensazioni sono regolati alle condizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Fanano.

Articolo 19 – Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifiche degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 15, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni o di rettifica, cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

- d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
 7. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 8. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comune provvede a comunicare l'avvenuto rimborso con le modalità stabilite dalla Legge vigente.

TITOLO 4 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 20 - Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge in materia di regolazione dei rifiuti urbani.